

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 236/2020

VISTA la propria precedente Ordinanza n. **22/2020 del 12.02.2020** con la quale si modificava temporaneamente la circolazione stradale nella Via dell'Equitazione, nella Via del Tennis e nella Via della Dogana della Frazione di Punta Ala per permettere lo svolgimento in totale sicurezza dei lavori di cui al Decreto Dirigenziale n. 20614 del 20.01.2018 con cui è stato approvato l'intervento di **"Recupero e riequilibrio del litorale di Punta Ala"**, e che a seguito di gara d'appalto, con Decreto Dirigenziale n. 21650 del 04.12.2019, certificato in data 20.01.2020, i lavori sono stati affidati **all'Impresa So.Ge.Mar. Costruzioni srl con sede legale in Agrigento Viale L. Sciascia 108, fraz. Villaggio Mose**;

VISTA la Mail del giorno **11.02.2020** con la quale **l'Arch. Vanni TAMBURINI, Responsabile dell'Uff. Ambiente-Patrimonio Comunale**, chiedeva l'emissione di apposita Ordinanza di modifica temporanea della circolazione stradale nel tratto terminale (secondo il senso di marcia) ed in quello sterrato di Via della Dogana e nella Via del Tennis della Frazione di Punta Ala per permettere il transito dei mezzi dell'impresa incaricata dei lavori in totale sicurezza e a salvaguardia della pubblica incolumità;

VISTA la PEC del 06/10/2020 n. 21998 con la quale la ditta So.Ge.Mar. costruzioni, tramite il geom. **VULLO Calogero** chiedeva la proroga dell'ordinanza n. 22/2020 fino a fine lavori

ACCERTATO che il transito dei mezzi pesanti nel tratto sterrato di Via della Dogana risulta fortemente impattante a causa della mole dei mezzi e della ristrettezza della carreggiata, tanto da indurre la ditta incaricata dei lavori ad eseguire pannellature di chiusura, **anche al transito pedonale**, lungo tutto il tratto di percorrenza degli autocarri e più specificatamente:

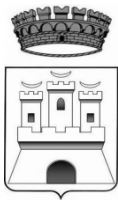
- 1) Pannellatura metallica di cantiere a totale chiusura dell'ingresso allo sterrato di Via della Dogana immediatamente a valle dell'intersezione con Via del Tennis (per chi proviene da Via della Dogana o da Via del Tennis); tale pannellatura è rivestita con rete arancione e idonea segnaletica di cantiere;
- 2) Pannellatura metallica di cantiere a totale chiusura dell'ingresso allo sterrato immediatamente prima dell'ingresso alla spiaggia del Weltring (per chi proviene dalla rotatoria del porto); tale pannellatura è rivestita con rete arancione e idonea segnaletica di cantiere;
- 3) Chiusura con rete arancione di cantiere per tutti gli ingressi pedonali che confluiscono sul tratto sterrato di Via della Dogana.

Considerato che nella precedente Ordinanza n. 22/2020, i divieti di transito erano limitati alla fascia oraria lavorativa 07:00-18:00 dal lunedì al sabato compreso, allo stato attuale delle cose, considerata la pericolosità a cui andrebbe incontro il transito pedonale nel tratto sterrato di Via della Dogana, il divieto di transito su tale tratto sarà esteso **H. 24 a tutti i veicoli a motore e non, ma anche a quello pedonale** a salvaguardia dell'incolumità pubblica e dello svolgimento del lavoro in totale sicurezza.

VISTO l'art. 7 del D. L.vo 30.04.1992 n. 285 e ss. mm.;

ORDINA





Dal giorno 12.10.2020 fino a fine lavori previsti per il giorno 31.5.2021 con orario 0/24 lungo il tratto sterrato di Via della Dogana della Frazione di Punta Ala compreso tra la Via del Tennis e la spiaggia del Weltring, sarà interdetto sia il transito veicolare a motore e non, sia quello pedonale a salvaguardia della pubblica incolumità e per permettere alla Impresa So.Ge.Mar. Costruzioni srl con sede legale in Agrigento Viale L. Sciascia 108, fraz. Villaggio Mose il regolare svolgimento dei lavori di “Recupero e riequilibrio del litorale di Punta Ala”. Oltre alla messa in sicurezza di tutta l’area di cantiere durante i lavori, si fa obbligo alla Impresa esecutrice di posizionare segnaletica stradale di cantiere al fine di avvisare gli utenti stradali tutti dei lavori in corso e delle modifiche alla circolazione, anche pedonale.

DISPONE

L’apposizione della segnaletica verticale ed orizzontale sopra descritta, in ottemperanza alle disposizioni del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 Luglio 2002 pubblicata sulla G.U. n. 226 del 26 Settembre 2002, sarà a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori, la quale a lavoro ultimato, dovrà presentare un’autocertificazione di corretto posizionamento della segnaletica occorrente.

AVVISA

I trasgressori che questi saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada in caso di mancato rispetto della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- Al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro il termine di 60 giorni, ovvero al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza.
- Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37 del D. L.vo 30.04.1992 n. 285 e nel rispetto delle formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

La notifica del presente atto a mezzo PEC alla ditta incaricata dei lavori : sogemarsrl@pec.it

I segnali temporanei da utilizzare devono essere quelli previsti dall’art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada e installati a spese e cura del richiedente; i segnali stradali permanenti dovranno essere rimossi od oscurati se in contrasto con quelli temporanei.

L’invio del presente atto all’Ufficio del Messo Comunale per l’affissione all’Albo Pretorio online di questo Comune.

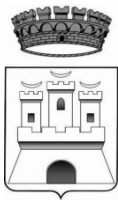
L’apposizione della segnaletica necessaria e conseguente dovrà avvenire almeno 48 ore prima dell’occupazione ad opera e spese del titolare della concessione di suolo pubblico.

a presente ordinanza è resa pubblica con l’affissione all’Albo Pretorio per la durata di giorni 10 a cura del Messo comunale e con l’apposizione della segnaletica necessaria e conseguente, da installare almeno 48 ore prima della occupazione ad opera e spese del titolare della concessione di suolo pubblico.

Copia della presente ordinanza deve essere trattenuta, unitamente alla concessione per l’occupazione di suolo pubblico, presso il luogo interessato ed essere mostrata ad ogni richiesta dei soggetti di cui all’art.12 del D.L.vo 30.04.1992 n°285.

E’ fatto obbligo a chi di dovere rispettare e far rispettare la presente ordinanza.





Dalla Residenza Municipale, li

BG/mb 11.02.2020

I
l
R
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
e
B
R
O
M
O
G
E
M
M
A

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

